

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato B)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI AVENTI ALMENO QUATTRO RUOTE, CATEGORIA M1, DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI AL MASSIMO OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE, DA DESTINARE AL TRASPORTO DEI LAVORATORI STAGIONALI IMMIGRATI NELLE PROVINCE DI FOGGIA E LECCE

Premesse

la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:

- per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
- per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
- per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
- per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
- a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari relativi al POR Puglia 2014/2020;

Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il **Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020,** così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti.

Гutto ciò premesso, il giorno			, presso	la sede della	Presidenza
Giunta Regionale – Sezione Sicurezza	del	Cittadino,	Politiche per l	e migrazioni	e Antimafia
Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,					

Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

		e		
l'Ente	denominata/o			
(C.F		P.IVA) c	on sede legale in
		() al	lla Via
		Tel		rappresentata dal



SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

Sig	nato a	() il
in qualità di		

si conviene quanto segue

Art. 1. Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia affida al soggetto firmatario del presente atto, il noleggio senza conducente di veicoli per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali immigrati della Provincia di _______.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, _____si impegna a:

- 1. procedere al noleggio dei mezzi aventi le seguenti caratteristiche: veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- 2. organizzare il servizio di trasporto verso i luoghi di lavoro dei lavoratori stagionali immigrati;
- **3.** provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di garantirne efficienza e funzionalità.

Sarà riconosciuto un importo massimo di € 7.500,00 mensili per il noleggio, il carburante, la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo., fino alla concorrenza di:

- € 15.000,00 per la Provincia di Foggia ("Torretta Antonacci" agro di San Severo);
- € 15.000,00 per la Provincia di Foggia ("Borgo Tre Titoli" agro di Cerignola);
- € 15.000,00 per la Provincia di Lecce (Masseria "Boncuri" Nardò).

Fa parte integrante della presente Convenzione la proposta progettuale presentata in fase di partecipazione alla selezione.

ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in mesi 2 (due) dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

L'affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei veicoli, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso degli stessi.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

- a. l'obbligo dei tenere in efficienza i veicoli da destinare unicamente alla realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b. l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene consegnato;
- c. sostenere l'onere delle spese per il noleggio, la gestione del servizio, il carburante, la copertura assicurativa per la RCA e per gli infortuni del conducente e dei trasportati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati;



SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

d. l'obbligo di redigere giornalmente l'elenco nominativo dei lavoratori stagionali che usufruisce del servizio di trasporto, con l'indicazione dei tragitti effettuati.

ART. 4 – DECADENZA E REVOCA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contrattoconvenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mutamento dell'uso pattuito per l'affidamento;
- b) venire meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ;
- c) scioglimento del soggetto affidatario sua accertata procedura in atto;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- e) inosservanza da parte dell'affidatario di norme, leggi, regolamenti, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'attuazione dell'intervento la Regione erogherà a:	_:
€	

- comprensivo di I.V.A. se dovuta, con le seguenti modalità:
- anticipo pari al 50% dell'importo finanziato previa presentazione di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. La stessa è da considerarsi come spesa ammissibile.
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili.

ART. 6 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'affidamento.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti l'intervento medesimo, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento fin qui citato.

ART.7 - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ



SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, il soggetto firmatario è tenuto alla restituzione dell'importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 10 - ONERI FISCALI - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari lì,	
Letto approvato e sottoscritto richiamando esp	oressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale	II Rappresentante dell'Associazione
	(Timbro e Firma leggibile)